

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 17 novembre 2020

**Prot. n. 207/20 – CP/sb
Circ. n. 207/RI/23 - 20**

Oggetto: **OPERATIVO L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE.**

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto dal Decreto Agosto (DL n. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020 in data 13 ottobre 2020) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Come esplicitato dall'Inps è possibile accedere all'esonero anche da parte dei datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di ammortizzatori sociali in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

In particolare, è previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.

Con la circolare n. 105/2020 l'INPS aveva anticipato le prime indicazioni sul tema, ricordando la necessaria approvazione dell'aiuto di Stato da parte della Commissione Europea, poi intervenuta il 10 novembre con decisione C (2020) 7926 final.

L'INPS con il messaggio n. 4254/2020 ([clicca qui](#)) ha fornito le attese indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso UniEmens in relazione all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione COVID-19.

Ricordiamo che possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, ossia dei trattamenti Cigo, Cigd e assegni ordinari, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica con causale COVID-19.

Quindi il datore di lavoro che decida di accedere all'esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale COVID-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

L'ammontare dell'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Di seguito indichiamo l'iter operativo per per attivare la procedura al fine di usufruire del predetto esonero:

E' necessario inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale autocertificano:

- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo. L'operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, occorre valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "L903", avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"; e nell'elemento , indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

L'Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

